



COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Piazza della Vittoria, 1 - 22030 Caslino d'Erba (CO)

Tel. 031/621033 - Fax 031/622719

C.F e P.IVA: 00673790135

Posta Elettronica Certificata: comune.caslinoderba@pec.como.it

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 1 IN DATA 04-03-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA PARCHI

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di marzo:

Il Sindaco

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, **convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159** recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visti i D. Lg. 12 febbraio 2021, n. 12 e 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 30 aprile 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 con la quale è stata disposta, per la Regione Lombardia, l'applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. in data 15.01.2021 nr. 11;

Richiamata l'Ordinanza della Regione Lombardia nr. 714 del 04.03.2021 riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in relazione al territorio della Regione Lombardia;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 ossia, a decorrere dal 06 marzo 2021, il DPCM del 02 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla [\(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17\)](#) in particolare l'art. 11 riguardante le misure concernenti i luoghi ove possono crearsi assembramenti;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Verificata la situazione dei parchi pubblici presenti sul territorio comunale che, per la loro conformazione e l'afflusso di persone, non consentono di garantire il pieno rispetto delle linee guida per le aree giochi per bambini in particolare il distanziamento sociale, un adeguato contingentamento degli ingressi tale da evitare gli assembramenti e la necessaria vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza prescritte;

Dato atto che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge nr. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. nr. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 50 in materia di attribuzioni del Sindaco;

Rilevato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma ne costituisce piena applicazione in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. nr. 19 del 25.03.2020;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, che al fine di prevenire nell'ambito del territorio comunale il rischio di diffusione del COVID-19 derivante dall'assembramento di persone su area pubblica, siano chiusi al pubblico dal 05 al 15 marzo 2021 di tutti i parchi pubblici presenti sul territorio comunale: Parco Cascinetta, Parco Tremolada, Parco D'Anzi (San Gregorio) Parco Alpini, Parco Cascina Bianca.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul portale del Comune di Caslino d'Erba e la contestuale trasmissione alla Prefettura di Como, alla Questura di Como, al Comando Stazione Carabinieri di Asso, all' ATS - Insubria, al Responsabile UTC del Comune di Caslino d'Erba, al Comando del Servizio Associato di Polizia Locale con sede a Canzo.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del D.L. nr. 19 del 25.03.2020 e s.m.i. pari ad una somma da €. 400,00 ad €. 3.000,00

DEMANDA

- Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine la verifica dell'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa;
- Al Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale per l'immediata chiusura.

INFORMA

Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 07.08.1990 nr. 241

- Autorità emanante: Sindaco di Caslino d'Erba
- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale di Canzo con sede in P.za Remo Sordo 3 ed Ufficio Tecnico Comunale con sede a Caslino d'Erba - Piazzza della Vittoria n. 1;
- Responsabile del procedimento: Ai sensi dell'art. 8 della Lg. nr. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.
- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 si comunica che avverso il presente provvedimento:
 - in applicazione della Lg. 1034/71 potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente di Milano;
 - in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71 potrà essere proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o pubblicazione.

Il Sindaco

Dott. Marcello Pontiggia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*